



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 14 del 28-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **Marzo** a partire dalle ore **14:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il DOTT. FABIO VALENTINI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
CACI SERGIO	Presente	SOCCIARELLI EMANUELA	Presente
BENNI LUCA	Assente	STEFANELLI ORNELLA	Presente
NARDI SILVIA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
CORONA GIOVANNI	Assente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
GODDI RITA	Presente	SACCONI ELEONORA	Presente
FEDELE MARCO	Presente	MAZZONI QUINTO	Assente
		CORNIGLIA FRANCESCO	Presente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LAURA CRISCIONE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. FABIO VALENTINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante MARA DE ANGELIS.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.12

DELIBERA n. 14 del 28-03-2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Considerate, tra le norme successive più rilevanti, le modifiche apportate dalla l. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 13 del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22/12/2011, n. 214 e alla l. 27/12/2013, n. 147, che a decorrere dall'anno 2016 prevede le seguenti novità in materia di IMU e TASI, e precisamente che:

- l'art. 1, comma 10, della manovra interviene sull'art. 13, d.l. 6/12/2011, n. 201, disponendo l'abrogazione del secondo periodo del comma 5 "Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75" e dell'intero comma 8 bis "I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

- l'abrogazione è accompagnata dalla fondamentale disposizione del comma 13 del medesimo articolo 1 DELIBERA n. 14 del 28-03-2019

nella parte in cui stabilisce che *“Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”*.

- è stata abrogata la facoltà di prevedere l’equiparazione all’abitazione principale in caso di comodato d’uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio);

- è stata introdotta la norma che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposito modello di dichiarazione (IMU), di cui all’art. 9, comma 6, d.lgs. 14/03/2011, n. 23;
- in caso di decesso del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori ai sensi della L. 205/2017 (legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 1092;

- l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della L. 27/12/2013, n. 147 disponendo per la TASI le seguenti modifiche:

- l’esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 669, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2016, come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 29/11/2017 con la quale sono state approvate per l’anno 2018 le aliquote TASI;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 18/10/2017 con la quale sono state approvate per l’anno 2018 le aliquote e le detrazioni IMU;

Visti:

· l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“... Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015...”*;

· l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

· l’art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”*;

· l’art. 1, comma 1133, lett. b), L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l’art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l’anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”*;

Rilevato dunque, che ai sensi dell'art. 1, comma 1133, lettera b), Legge n. 145/2018 che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 il Comune, anche per l'anno di imposta 2019, può confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2018 sugli immobili diversi da quelli esentati;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29/07/2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Vista:

- la deliberazione n. 29 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IMU);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22/05/2014 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), componente TASI;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, l. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall'art. 27, comma 8, l. 28/12/2001 n. 448, che prevede: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02/02/2019 con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019";

Rilevato che anche per l'anno 2019 il comma 380, lettera f), dell'art.1, l. 24/12/2012 n. 228, riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale di cui all'art. 13, d.l. 6/12/2011 n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Ritenuto, pertanto, di approvare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni ai fini IMU e TASI;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Visti i pareri dei Servizi Finanziari, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dalla prima Commissione Consiliare Permanente;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate;

Visto l'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di confermare per l'anno 2019, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (MU) :

Imposta Municipale Propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,60

	per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,60 per mille
Aliquota per i fabbricati dei gruppi catastali C/1 "Negozzi e Botteghe", C/3 "Laboratori per arti e mestieri" e A/10 "Uffici e studi privati"	7,60 per mille
Aliquota per i terreni agricoli;	4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati appartenenti alla categoria A e relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/10 e relative pertinenze, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta 1 grado. (Con riduzione del 50% della base imponibile)	7,60 per mille

2. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale applicabile esclusivamente alle abitazioni appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nell'importo di Euro 200,00;

3. Di mantenere per l'anno 2019, la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dalla legge n. 205/2017 poi modificato dall'art. 1 comma 1133, lettera b), Legge n. 145/2018 limitatamente agli immobili non esentati e confermata con deliberazioni del Consiglio Comunale per gli anni 2016, 2017 e 2018;

4. Di confermare per l'anno 2019, le seguenti aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU	esente
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	0,8 per mille
fabbricati DIVERSI da quelli sopra indicati, per le aree edificabili e per gli immobili del gruppo catastale D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	0,00 per mille

5. Di dare atto che le aliquote sopra individuate decorrono dal **1 gennaio 2019**;

6. Di stabilire che, ai sensi della normativa vigente, l'imposta dovrà essere versata alle ordinarie scadenze del 17 giugno e del 16 dicembre, con possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 17 giugno;

7. Di procedere all'inserimento del testo del presente atto nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 13-bis del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.L. 88/2014.

8. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

9. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

10. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Sacconi).

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Sacconi), resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 27-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 28-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO DE ANGELIS MARA

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. FABIO VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA LAURA CRISCIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARA DE ANGELIS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARA DE ANGELIS

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARA DE ANGELIS
